



COMUNE DI ROCCA GRIMALDA  
Provincia di ALESSANDRIA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 33

**OGGETTO :** VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C. VIGENTE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 17 DELLA L.R. 56/1977 E S.M.I. APPROVAZIONE. INOLTRE: PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTIBILITA' A VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA VAS IN MODALITA' CONTESTUALE. CONCLUSIONE

L'anno **duemiladiciassette**, addì **venti**, del mese di **dicembre**, alle ore **21** e minuti **00**, nella sala delle adunanze consiliari , convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
SUBBRERO Giancarlo	Sindaco	P	
PERUZZO Giovanni	Consigliere	P	
IAPICHELLO Sebastiano	Consigliere	P	
PARAVIDINO Elisa	Consigliere		G
CIANCIOSI Andrea	Consigliere	P	
FACCHINO Antonio	Consigliere	P	
CACCIOLA Vincenzo	Consigliere	P	
CAMERA Roberto	Consigliere	P	
BARBATO Alice	Consigliere	P	
BISIO Luca	Consigliere	P	
SCHELLINO Laura	Consigliere	P	
<b>Totale</b>		10	1

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor **RAPETTI Gian Carlo** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **SUBBRERO Giancarlo** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

## **istruttoria giuridica del segretario comunale**

**VISTO** l'articolo 17 L.R. 56/1977 e s.m.i., afferente Tutela ed uso del suolo, come sostituito, ora, dall'articolo 34 comma 1 L.R. 3/2013, recante la disciplina delle varianti e delle revisioni del Piano Regolatore Generale, ed ivi con particolare riferimento al comma 5, ai sensi del quale sono varianti parziali al non modificano l'impianto strutturale del P.R.G. vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione (lettera a);

- non modificano in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale (lettera b);
- non riducono la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla medesima L.R. 56/1977 (lettera c);
- non aumentano la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 L.R. 56/1977 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla stessa legge (lettera d);
- non incrementano, nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del P.R.G. vigente in misura superiore al 4 per cento, con un minimo di 500 metri quadrati di superficie utile lorda comunque ammessa, tali incrementi essendo consentiti ad avvenuta attuazione di almeno il 70 per cento delle previsioni del PRG vigente relative ad aree di nuovo impianto e di completamento a destinazione residenziale, dimostrata conteggiando gli interventi realizzati e quelli già dotati di titolo abilitativo edilizio (lettera e);
- non incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal P.R.G. vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 6 per cento nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti (lettera f);
- non incidono sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal P.R.G. vigente (lettera g);
- non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24 (beni culturali e paesaggistici da salvaguardare, anche se non individuati e vincolati in base alle leggi vigenti), nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti (lettera h);

**VISTO** il comma 6 del citato articolo 17, successivamente sostituito dall'articolo 3 comma 14 L.R. 17/2013, che prescrive che i limiti dimensionali di cui al comma 5 sono inderogabili e si intendono riferiti all'intero arco di validità temporale del P.R.G., che le previsioni insediative, oggetto di variante parziale, devono interessare aree interne o contigue a centri o nuclei abitati, comunque dotate di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali o aree edificate dismesse o degradate o da riqualificare anch'esse dotate di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali, a tale fine gli elaborati della variante devono comprendere una tavola schematica delle urbanizzazioni primarie esistenti negli ambiti oggetto di variante, che le previsioni insediative, oggetto di variante parziale, devono risultare compatibili o complementari con le destinazioni d'uso esistenti;

**VISTO** il comma 7 del citato articolo 17, recante la procedura di approvazione delle varianti parziali, ai sensi del quale:

- la deliberazione di adozione contiene sia la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale, sia un prospetto numerico dal quale emerge la capacità insediativa residenziale del P.R.G. vigente e il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f), riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga;

- la deliberazione di adozione è di competenza del Consiglio Comunale ed è pubblicata sul sito informatico del Comune;
- dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione, chiunque può formulare osservazioni e proposte nel pubblico interesse, riferite agli ambiti e alle previsioni della variante;
- non sono soggette a pubblicazione o a nuove osservazioni le modifiche introdotte a seguito di accoglimento di osservazioni;
- per contro, l'inserimento di eventuali nuove aree, a seguito delle osservazioni pervenute, deve essere accompagnato dall'integrazione degli elaborati tecnici;
- contestualmente all'avvio della fase di pubblicazione, la deliberazione medesima è inviata alla Provincia che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, si pronuncia in merito alle condizioni di classificazione come parziale della variante, al rispetto dei parametri di cui al comma 6, nonché sulla compatibilità della variante con il PTCP o i progetti sovracomunali approvati e fornisce il contributo in caso di eventuale attivazione del processo di VAS;
- per le varianti successive a quella di adeguamento al PPR, di cui all'articolo 8 bis comma 6 lettera b), in caso di presenza di beni paesaggistici di cui all'articolo 134 del D.Lgs. 42/2004, contestualmente all'invio alla provincia, la deliberazione medesima è trasmessa anche al Ministero per i beni e le attività culturali che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, si pronuncia in merito alla conformità della variante al PPR;
- la pronuncia della Provincia e la pronuncia del Ministero si intende positiva se non interviene entro i termini sopra citati;
- entro trenta giorni dallo scadere del termine di pubblicazione il Consiglio Comunale delibera sulle eventuali osservazioni e proposte e approva definitivamente la variante;
- se la Provincia ha espresso parere di non compatibilità con il PTCP o ha espresso osservazioni in merito alla classificazione della variante o al rispetto dei parametri di cui al comma 6, la deliberazione di approvazione deve dare atto del recepimento delle indicazioni espresse dalla Provincia oppure essere corredata del definitivo parere favorevole della medesima Provincia;
- se il Ministero ha espresso parere di non conformità con il PPR, la deliberazione di approvazione deve dare atto del recepimento delle indicazioni espresse dal Ministero oppure essere corredata del definitivo parere favorevole del Ministero;
- la variante è efficace a seguito della pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione;
- la deliberazione di approvazione è trasmessa alla Provincia, alla Regione e al Ministero, entro dieci giorni dalla sua adozione, unitamente all'aggiornamento degli elaborati del P.R.G.;

**DATO ATTO CHE** nel caso in cui, tramite più varianti parziali, vengano superati i limiti di cui al comma 5, la procedura del comma 7 non trova applicazione;

**VISTI:**

- l'articolo 3 comma 1 lettere a) e b) L.R. 56/1977 e s.m.i., che, nel novero degli strumenti di pianificazione per l'organizzazione e la disciplina d'uso del territorio, enucleano rispettivamente, a livello regionale, il Piano Territoriale Regionale (PTR) formato dalla Regione, che considera il territorio regionale, anche per parti, e ne esplica ed ordina gli indirizzi di pianificazione del territorio, e, a livello provinciale, il Piano Territoriale di coordinamento provinciale (PTCP), formato dalla Provincia, relativo al territorio della Provincia, delineante l'assetto strutturale del territorio e fissante i criteri per la disciplina delle trasformazioni, in conformità con gli indirizzi di pianificazione regionale;
- l'articolo 4 comma 4 L.R. 56/1977 e s.m.i. che attribuisce agli strumenti di pianificazione territoriale la qualifica di quadro di riferimento e di indirizzo per la formazione degli strumenti urbanistici e per la redazione dei piani settoriali, i quali devono altresì dimostrare la congruenza con gli stessi;

**VISTI**, altresì:

- la Circolare della Regione Piemonte in data 08.05.1996 n. 7/LAP, recante le specifiche tecniche per l'elaborazione degli studi geologici a supporto degli strumenti urbanistici;
- il Piano stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico del Po, approvato, in via definitiva, ai sensi della deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18 in data 26 aprile 2001;

**VISTO** l'articolo 5 comma 3 L.R. 52/2000, recante disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico in attuazione dell'articolo 4 della L. 447/1995, ai sensi del quale, in particolare, la zonizzazione è predisposta in caso di approvazione o modifica degli strumenti urbanistici;

**VISTA** la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, avente quale precipua finalità quella di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, assicurando, in particolare, l'effettuazione della valutazione ambientale dei piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente;

**DATO ATTO CHE**, ai sensi della prefata direttiva, per quanto nella presente sede afferisce:

- la valutazione ambientale deve essere effettuata per tutti i piani e i programmi che sono elaborati, fra l'altro, per il settore della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli (articolo 3 paragrafo 2);
- per i piani e i programmi di cui al paragrafo 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale, nonché per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al paragrafo 2, è demandata alla competenza degli Stati membri la determinazione dell'incidenza significativa sull'ambiente e la conseguente necessità della valutazione ambientale (articolo 3 paragrafo 3);
- la valutazione ambientale di cui all'articolo 3 deve essere effettuata durante la fase preparatoria del piano o del programma ed anteriormente alla sua adozione (articolo 4 paragrafo 1);
- nel caso in cui sia necessaria una valutazione ambientale ai sensi dell'articolo 3 paragrafo 1, deve essere redatto un rapporto ambientale in cui siano individuati, descritti e valutati gli effetti significativi che l'attuazione del piano o del programma potrebbe avere sull'ambiente, nonché le ragionevoli alternative alla luce degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma, secondo le informazioni da fornire descritte nell'allegato I della direttiva (articolo 5 paragrafo 1);
- la proposta di piano o di programma ed il rapporto ambientale redatto a norma dell'articolo 5 devono essere messi a disposizione sia delle autorità di cui all'articolo 6 paragrafo 3 (autorità che devono essere consultate e che, per le loro specifiche competenze ambientali, possono essere interessate agli effetti sull'ambiente dovuti all'applicazione dei piani e dei programmi) sia del pubblico, che devono disporre tempestivamente di un'effettiva opportunità di esprimere in termini congrui il proprio parere sulla proposta di piano o di programma e sul rapporto ambientale, antecedentemente all'adozione del piano o del programma (articolo 6 paragrafi 1 e 2);

**VISTI** i Titoli I e II della Parte II del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (con particolare riferimento alla modifica apportata con D.Lgs. 128/2010), in materia di sottoposizione alla valutazione ambientale di piani, di programmi e di progetti, compresi quelli normativi, amministrativi, di pianificazione, avente, quale finalità, quella di assicurare che l'attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile, e quindi nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica, e con particolare riferimento alla definizione di valutazione ambientale strategica (VAS), relativamente ai piani e programmi che possono avere un impatto significativo sull'ambiente, ai sensi del quale, e per quanto nella presente sede afferisce:

- la VAS è un processo comprendente lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del piano

o del programma, del rapporto e degli esiti delle consultazioni, l'espressione di un parere motivato, l'informazione sulla decisione, il monitoraggio (articolo 5 comma 1 lettera a);

- la finalità della VAS di piani e programmi che possono avere un impatto significativo sull'ambiente è quella di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione, dell'adozione e dell'approvazione dei piani e programmi, assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile (articolo 4 comma 4 lettera a);
- è definita autorità competente la pubblica amministrazione cui compete, fra l'altro, l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità, nonché, nel caso di valutazione di piani e programmi, l'elaborazione del parere motivato (articolo 5 comma 1 lettera p);
- è definita autorità procedente la pubblica amministrazione che elabora il piano o programma (articolo 5 comma 1 lettera q);
- sono sottoposti a VAS, secondo le disposizioni delle leggi regionali, i piani e programmi, di cui all'articolo 6 commi da 1 a 4 (con particolare riferimento a quelli afferenti la pianificazione territoriale o la destinazione dei suoli), la cui approvazione compete alle Regioni o agli Enti Locali (articolo 7 comma 2);
- alle procedure di verifica e autorizzazione si applicano, in quanto compatibili, le norme della L. 241/1990 e s.m.i., e l'autorità competente, ove ritenuto utile, procede all'indizione di conferenza di servizi (ai sensi degli articoli 14 e seguenti L. 241/1990 e s.m.i.), al fine di acquisire elementi informativi e le valutazioni delle altre autorità pubbliche interessate (articolo 9 commi 1 e 2);
- la valutazione ambientale strategica è avviata dall'autorità procedente contestualmente al processo di formazione del piano o programma, e comprende le fasi inerenti l'elaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del rapporto ambientale e gli esiti delle consultazioni, la decisione, l'informazione sulla decisione, il monitoraggio (articolo 11 comma 1);
- con particolare riferimento, per quanto nella presente sede afferisce, alla pianificazione territoriale ed alla destinazione dei suoli che determina l'uso di piccole aree a livello locale e le loro modifiche minori di cui all'articolo 6 comma 3, la valutazione ambientale strategica comprende, oltre alle fasi suddette, altresì, la fase dello svolgimento di una verifica di assoggettabilità (*ibidem*);
- la fase di valutazione è effettuata durante la fase preparatoria del piano o del programma ed anteriormente alla sua approvazione, comunque durante la fase di predisposizione dello stesso, ed è preordinata a garantire che gli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del piano o del programma siano presi in considerazione durante l'elaborazione e prima della elaborazione e approvazione (articolo 11 comma 3);
- la VAS viene effettuata ai vari livelli istituzionali tenendo conto dell'esigenza di razionalizzare i procedimenti ed evitare duplicazioni nelle valutazioni (articolo 11 comma 4);
- la VAS costituisce per i piani e programmi parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione (articolo 11 comma 5);
- i provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza la previa valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge (*ibidem*);

**VISTO**, con riferimento alla verifica di assoggettabilità, l'articolo 12 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., ai sensi del quale:

- l'autorità procedente trasmette all'autorità competente, su supporto informatico, un rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o programma, facendo riferimento ai criteri dell'allegato I del D.Lgs. 152/2006 (comma 1);

- l'autorità competente, in collaborazione con l'autorità procedente, individua i soggetti competenti in materia ambientale da consultare e trasmette loro il documento preliminare per acquisirne il parere (comma 2);
- il parere è inviato entro trenta giorni all'autorità competente ed all'autorità procedente (ibidem);
- l'autorità competente, sulla base degli elementi di cui all'Allegato I del D.Lgs. 152/2006, come modificato dall'articolo 4 comma 3 D.Lgs. 4/2008, e tenuto conto delle osservazioni pervenute, verifica se il piano o programma possa avere impatti significativi sull'ambiente (comma 3);
- l'autorità competente, sentita l'autorità procedente, tenuto conto dei contributi pervenuti, entro novanta giorni dalla trasmissione emette il provvedimento di verifica, assoggettando o escludendo il piano o il programma dalla valutazione di cui agli articoli da 13 a 18 D.Lgs. 152/2006, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni (comma 4);
- il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, è pubblicato integralmente nel sito web dell'autorità competente (comma 5, come sostituito dall'articolo 15 comma 1 lettera e) D.L. 91/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. 116/2014);

**VISTA** la L.R. 40/1998, e s.m.i., afferente disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione, con particolare riferimento all'articolo 4, circa le tipologie da sottoporsi alla verifica ed alla valutazione dell'impatto ambientale, nonché all'articolo 20, disciplinante la coerenza degli strumenti di programmazione e pianificazione con gli obiettivi di tutela ambientale;

**VISTO** l'articolo 7 L.R. 40/1998, recante l'istituzione di un organo tecnico presso l'autorità competente, con compiti, fra l'altro, di espletare le procedure, in merito alla VIA, relative alle fasi di verifica, di specificazione dei contenuti dello studio di impatto ambientale, di valutazione, di promuovere le attività di controllo e monitoraggio relative all'attuazione dei progetti;

**VISTO** l'articolo 3-bis L.R. 56/1977, come introdotto dall'articolo 5 L.R. 7/2013, in materia di Valutazione ambientale strategica in relazione agli strumenti di pianificazione e loro varianti, che sono tenuti a garantire che le scelte di governo del territorio in essi contenute siano indirizzate alla sostenibilità ambientale, valutandone gli effetti ambientali producibili dalle azioni in progetto, in relazione agli aspetti territoriali, sociali ed economici tenuto conto delle analisi delle alternative e alla luce degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano, ed ai sensi del quale:

- in conformità alla normativa comunitaria, statale e regionale in materia di VAS, gli strumenti di pianificazione contengono specifici obiettivi di qualità ambientale, riferiti alle rispettive scale di influenza, e sono formati ed approvati, al fine di promuovere uno sviluppo sostenibile e durevole, tenendo conto del processo di VAS (comma 2);
- la VAS si svolge sulla base di idonea documentazione tecnica predisposta dal soggetto proponente il piano e tenendo conto delle risultanze emerse dalla consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale e dai contributi del processo partecipativo (comma 3);
- la VAS, se attivata, prosegue durante la gestione del piano con il monitoraggio degli effetti ambientali conseguenti alla sua attuazione (ibidem);
- per gli strumenti di pianificazione a livello comunale la VAS, se non espressamente esclusa, si articola nelle seguenti fasi: a) redazione del documento preliminare; b) eventuale verifica di assoggettabilità; c) specificazione dei contenuti del rapporto ambientale; d) redazione del rapporto ambientale, del piano di monitoraggio e della sintesi non tecnica; e) espressione del parere motivato, da rendere prima dell'approvazione dello strumento; f) redazione della dichiarazione di sintesi, parte integrante della deliberazione conclusiva di approvazione; g) monitoraggio degli effetti ambientali conseguenti all'attuazione dello strumento (comma 4);
- il soggetto proponente, nelle diverse fasi di formazione dei singoli piani e delle relative varianti, assicura, per via telematica, la consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico, garantendo forme di partecipazione e di divulgazione dei risultati delle analisi ambientali effettuate e degli esiti della VAS (comma 6);

- l'autorità competente alla VAS è individuata nell'amministrazione preposta all'approvazione del piano, purché dotata di propria struttura con specifica competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale, istituita ai sensi della normativa regionale vigente (comma 7);
- gli enti non dotati di tale struttura svolgono la funzione di autorità competente alla VAS avvalendosi della struttura tecnica con le competenze della Regione o della provincia o di altra amministrazione locale, anche facendo ricorso a forme associate di esercizio delle funzioni (ibidem);
- nel caso dei PRG e delle loro varianti, l'assoggettabilità al processo valutativo e il parere di compatibilità sono formulati sulla base delle indicazioni espresse dai soggetti con competenze ambientali nell'ambito della conferenza di copianificazione e valutazione di cui all'articolo 15 bis, il parere della Regione, espresso in conferenza dal rappresentante unico dell'ente, assume carattere vincolante in merito all'assoggettabilità al processo valutativo (comma 9);
- ai fini della trasparenza e della partecipazione al processo valutativo, la documentazione inerente alla VAS è resa disponibile nel sito informatico del soggetto proponente il piano, e, al termine del procedimento di VAS sono, altresì, pubblicati in tale sito: a) il parere motivato; b) la dichiarazione di sintesi; c) il piano di monitoraggio ambientale (comma 10);

**VISTA** la D.G.R. n. 12-8931 del 9 giugno 2008, adottata nelle more dell'adeguamento normativo da parte della Regione Piemonte, afferente primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione ambientale strategica di piani e programmi, recante atto di indirizzo e coordinamento (ai sensi dell'articolo 3 comma 1 lettera e) L.R. 44/2000), finalizzato a garantire un'applicazione dell'articolo 20 L.R. 40/1998 coerente con la direttiva 2001/42/CE e comunque tale da garantire la compatibilità con il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., e con particolare riferimento:

- alla puntualizzazione secondo cui la direttiva 2001/42/CE subordina la necessità della valutazione ambientale alla effettiva eventualità che i piani o programmi abbiano significative conseguenze sull'ambiente e, pertanto, pone un discrimine tra piani e programmi che per tipologia e caratteristiche hanno sicuramente effetti significativi sull'ambiente e piani o programmi per i quali è necessario verificare l'entità e la significatività degli effetti ambientali attesi al fine di stabilire la necessità di una valutazione ambientale;
- alla necessità, nei casi in cui occorra stabilire preventivamente la necessità dell'espletamento del procedimento di VAS, che nelle fasi iniziali di elaborazione, fra l'altro, del piano regolatore, sia predisposto un documento tecnico, che illustri in modo sintetico i contenuti principali e gli obiettivi del piano e che contenga le informazioni e i dati necessari all'accertamento della probabilità di effetti significativi sull'ambiente in riferimento ai criteri individuati per la verifica preventiva nello specifico Allegato della direttiva 2001/42/CE;
- in merito alla verifica preventiva di assoggettabilità alla valutazione, alla prescrizione, in capo all'Amministrazione comunale, prima di procedere all'adozione della variante parziale di predisporre, facendo riferimento ai criteri individuati dall'Allegato I D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., una relazione tecnica contenente le informazioni ed i dati necessari all'accertamento della probabilità di effetti significativi sull'ambiente conseguenti all'attuazione della variante di piano, al suo successivo invio alla Provincia ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale ritenuti opportuni, esclusa la Regione, ai fini della trasmissione, nei successivi trenta giorni, da parte di tali enti, del rispettivo parere ambientale;
- alla decisione, in capo all'amministrazione comunale, sulla base dei pareri ambientali pervenuti, nel termine massimo di novanta giorni, circa la necessità di sottoporre, o meno, a valutazione ambientale la variante;
- all'obbligo, in caso di esclusione dalla valutazione ambientale, in capo all'amministrazione comunale, di tenere conto, in fase di elaborazione del progetto preliminare di variante, delle eventuali indicazioni e condizioni stabilite in sede di detti pareri ambientali;

- alla necessità, in caso di esclusione dal processo valutativo, che i provvedimenti di adozione e di approvazione definitiva della variante diano atto della determinazione di esclusione dalla valutazione ambientale, delle relative motivazioni, delle eventuali condizioni;

**VISTA**, ora, la D.G.R. 29 febbraio 2016, n. 25-2977, recante Disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della L.R. 56/1977, che, in considerazione della entrata in vigore della L.R. 3/2013 e della L.R. 17/2013, recanti modifiche alla L.R. 56/1977, disciplinando a livello di principi generali i procedimenti di valutazione ambientale strategica degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e demandando a successivi provvedimenti della Giunta Regionale la loro regolamentazione di dettaglio, ha provveduto alla revisione ed alla sostituzione dei contenuti dell'Allegato II alla citata D.G.R. 09.06.2008, n. 12-8931, che ha proceduto, nell'Allegato 1 a sostituire, "integrandolo", l'Allegato II alla citata D.G.R. 09.06.2008 n. 12-8931, inerente indirizzi specifici per la pianificazione urbanistica, ai sensi della quale, per quanto nella presente sede interessa:

- si deve procedere alla fase di verifica preventiva di assoggettabilità a VAS nel caso, fra l'altro, di Varianti parziali al piano regolatore comunale o intercomunale, come definite dall'articolo 17 comma 5 L.R. 56/1977, e s.m.i. (paragrafo 1.1. lettera f);
- i principali soggetti coinvolti nel procedimento di VAS sono l'autorità procedente, l'autorità competente per la VAS supportata dal proprio organo tecnico, i soggetti con competenza ambientale e il pubblico (paragrafo 1.2.);
- per Autorità procedente si intende, fra l'altro, la pubblica amministrazione che elabora il piano, ovvero la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano quando è proposto da un diverso soggetto pubblico o privato (paragrafo 1.2 lettera a.);
- in caso di piani soggetti alla fase di verifica di assoggettabilità, l'autorità procedente: predispone il documento tecnico di verifica, trasmette la documentazione all'autorità competente in materia di VAS, e, in caso di esclusione dalla successiva fase di valutazione, provvede a integrare gli esiti della verifica nel piano e procede con l'iter di formazione del piano stesso, dando atto nella deliberazione di approvazione degli esiti della fase di verifica, per contro, in caso di assoggettabilità alla successiva fase di valutazione, provvede a integrare gli elaborati del piano con il rapporto ambientale e le necessarie modifiche derivanti dalla fase di verifica svolta, utilizzando gli elementi di specificazione eventualmente forniti dai soggetti consultati e prosegue il procedimento come elencato a partire dal quinto trattino del medesimo paragrafo (ibidem);
- l'Autorità competente, ai sensi dell'articolo 3 bis comma 7 L.R. 56/1977 e s.m.i., è individuata nella pubblica amministrazione che approva il piano, purché dotata di propria struttura con specifica competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale (paragrafo 1.2. lettera b);
- secondo quanto previsto dalla citata D.G.R. 12-8931 del 09.06.2008, l'autorità competente assicura lo svolgimento delle proprie funzioni attraverso l'organo tecnico, istituito ai sensi dell'articolo 7 L.R. 40/1998 (ibidem);
- la responsabilità del procedimento di VAS deve essere attribuita ad una figura, quando possibile dirigenziale o apicale o avente la responsabilità del servizio, interna all'amministrazione e, al fine di garantire la terzietà, il responsabile del procedimento di VAS non può corrispondere al responsabile del procedimento urbanistico o di pianificazione, in conformità alla giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato Sez. IV, sentenza n. 133 del 12.01.2011) che richiede che, qualora autorità procedente e autorità competente risultino interne alla stessa amministrazione, l'autorità competente venga individuata in diverso organo o articolazione della stessa amministrazione procedente (ibidem);
- nei casi eccezionali, nei quali non siano presenti all'interno dell'amministrazione locale due articolazioni diverse alle quali attribuire le distinte responsabilità procedurali, il



provvedimento finale assunto dall'unico responsabile del procedimento deve tenere conto e dare specificamente atto dell'istruttoria tecnica attinente la VAS, condotta dall'organo tecnico comunale, senza possibilità di discostarsi dalle risultanze istruttorie se non a seguito di puntuale e specifica motivazione ambientale che espliciti le ragioni tecniche che esigono tale discostamento; di ciò dovrà essere dato atto nella dichiarazione di sintesi qualora il piano sia assoggettato a valutazione (ibidem);

- in caso di piani soggetti alla fase di verifica di assoggettabilità, l'autorità competente: verifica la completezza e adeguatezza della documentazione presentata, consulta i soggetti competenti in materia ambientale, individuati in collaborazione con l'autorità procedente, mettendo a disposizione la documentazione prevista, svolge le attività tecnico-istruttorie, assume in piena autonomia e responsabilità il provvedimento di verifica, contenente eventuali condizioni prescrittive o nel caso di assoggettabilità alla valutazione, indicazioni utili alla specificazione dei contenuti del rapporto ambientale (ibidem);
- organo tecnico è la struttura tecnica, istituita stabilmente ai sensi dell'articolo 7 L.R. 40/1998 per l'espletamento delle procedure di valutazione d'impatto ambientale (VIA), di cui si dota l'autorità competente al fine di assicurare l'esercizio delle funzioni istruttorie; esso deve possedere i requisiti necessari per garantire la separazione e l'adeguato grado di autonomia rispetto alle strutture che rivestono la qualifica di autorità procedente, nonché competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale (paragrafo 1.2. lettera c);
- l'organo tecnico deve essere idoneo a garantire le necessarie competenze tecniche nelle materie su elencate, funzionali all'analisi e alla valutazione degli effetti ambientali derivanti dall'attuazione del piano ed a favorire un approccio integrato e multidisciplinare all'istruttoria ambientale (ibidem);
- nel caso di carenza di tali figure all'interno dell'ente, è possibile fare ricorso alla collaborazione di figure professionali esterne all'amministrazione, nei modi e nelle forme consentite (ibidem);
- nel caso di amministrazioni non dotate di un proprio organo tecnico, le stesse possono istituirlo in forma associata o avvalersi di altro organo tecnico già istituito (ibidem);
- all'organo tecnico competono: l'istruttoria tecnica dei documenti presentati, la predisposizione dei contenuti tecnici del provvedimento di verifica e del parere motivato, la partecipazione alla fase di revisione del piano (ibidem);
- i soggetti con competenza ambientale da consultare nelle varie fasi del procedimento, sono individuati d'intesa tra l'autorità procedente e l'autorità competente in relazione alle scelte del piano o della variante, tenendo conto del territorio interessato anche solo parzialmente dai possibili effetti sull'ambiente derivanti (paragrafo 1.3);
- per le varianti parziali e gli strumenti urbanistici esecutivi non in variante, in ogni caso: Provincia, ARPA Piemonte in qualità di supporto tecnico-scientifico degli enti coinvolti (paragrafo 1.3 lettera b.);
- nel caso di varianti parziali agli strumenti urbanistici, la prevista verifica di assoggettabilità alla VAS può essere svolta sia in modo integrato contestualmente alla fase di pubblicazione, sia in via preliminare in relazione alla particolare complessità della variante (paragrafo 1.7);
- lo schema procedurale "in maniera contestuale" prevede l'integrazione dello svolgimento della fase di verifica di assoggettabilità alla VAS, da svolgere contemporaneamente alla fase di pubblicazione ai fini urbanistici, tale schema consentendo una gestione ottimale dei tempi del processo di valutazione e approvazione (fermo restando che qualora dalla fase di verifica emergesse la necessità di modificare in modo sostanziale gli elaborati della variante o del piano, è necessario che il Comune provveda ad una seconda fase di pubblicazione per consentire la presentazione di eventuali nuove osservazioni) (paragrafo 2, lettera j.1));
- lo schema procedurale "in sequenza" prevede che il Comune espleti la fase di verifica prima della fase di pubblicazione della variante, e tale schema è qualificato come "consigliabile" nei

casi di proposte di varianti o piani dai più complessi risvolti ambientali in quanto, a fronte di un allungamento delle tempistiche di approvazione, si evita di dover ripubblicare, a seguito dell'adozione del provvedimento di verifica (paragrafo 2, lettera j.2);

**DATO ATTO**, sulla base di quanto precede:

- la valutazione ambientale ha ad oggetto i piani e programmi in quanto dotati di potenzialità di avere effetti significativi sull'ambiente;
- è espressamente enucleato il settore della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli;
- l'assoggettamento a valutazione ambientale dipende da un processo di determinazione dell'incidenza significativa sull'ambiente;
- l'autorità procedente è la pubblica amministrazione che elabora il piano o programma, mentre l'autorità competente è la pubblica amministrazione cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità;
- nel caso di specie, trattandosi di variante parziale al P.R.G. ai sensi dell'articolo 17 comma 5 L.R. 56/1977 e s.m.i., autorità procedente è il Comune, risultando competente all'approvazione della variante ai sensi del citato articolo 17 comma 5;
- l'autorità competente coincide con l'autorità procedente, risultando competente il Comune stesso anche in relazione alla verifica ambientale, tenuto conto che la normativa vigente, come confermato dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. C.d.S. Sezione IV n. 133/2001), non prescrive l'alterità delle Pubbliche Amministrazioni, in quanto le due autorità, seppure in rapporto dialettico in quanto chiamate a tutelare interessi diversi, non sono in rapporto di controllo, operando anzi in forma collaborativa, per cui non si ravvisa ostacolo, risultando entrambi i poteri (urbanistico e ambientale) facenti capo al Comune, alla coincidenza, fermo restando che è richiesto l'avvalimento di struttura con specifica competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale;
- la variante parziale di cui all'articolo 17 comma 5 L.R. 56/1977 e s.m.i. è assoggettata ad un procedimento complesso, disciplinato dal comma 7 del medesimo articolo, che comporta la preliminare adozione e la successiva approvazione da parte del Consiglio medesimo;
- nell'ambito del procedimento integrato, lo schema procedurale "in sequenza" prevede l'esplicazione della fase della verifica di sottoponibilità a VAS antecedentemente alla fase della pubblicazione della variante, e, pertanto, prima dell'adozione da parte del Consiglio Comunale, per contro lo schema procedurale "contestuale", prevede l'integrazione dello svolgimento della fase di verifica di assoggettabilità alla VAS, da svolgere contemporaneamente alla fase di pubblicazione ai fini urbanistici, pertanto la variante parziale comprendendo il documento tecnico per la fase di verifica VAS, e consente una gestione ottimale dei tempi del processo di valutazione e approvazione;
- in ogni caso lo schema procedurale "in sequenza" e "contestuale", risultano suggeriti, e, pertanto, non obbligatori, a seconda, rispettivamente, di proposte di varianti caratterizzati da risvolti ambientali complessi, o meno;
- la verifica dell'assoggettabilità alla valutazione ambientale è effettuata durante la fase preparatoria del piano, in particolare in sede di elaborazione, e, quindi, nella fattispecie di procedimento integrato, nella fase di adozione;
- trattandosi di pianificazione territoriale comportante l'uso di piccole aree a livello locale e le loro modifiche minori di cui all'articolo 6 comma 3 D.Lgs. 152/2006, la D.G.R. 29.02.2016, n. 25-2977 prevede, relativamente alla variante parziale, in ogni caso, la fase della verifica dell'assoggettabilità alla valutazione ambientale, la cui fase preparatoria coincide con la fase procedurale dell'adozione, all'uopo consentendo, relativamente alla fase di verifica di assoggettabilità, sia una procedura contestuale alla adozione, sia, in alternativa, una procedura sequenziale, in cui l'adozione avviene successivamente al completamento della fase della detta verifica;

- il procedimento, da parte dell'autorità competente, deve concludersi, nel termine di novanta giorni dalla avvenuta trasmissione del rapporto preliminare all'autorità competente da parte dell'autorità procedente, con provvedimento che disponga, alternativamente, l'assoggettamento o l'esclusione del piano o del programma dalla valutazione;
- in considerazione della coincidenza fra autorità procedente e autorità competente, per trasmissione del rapporto preliminare, approvato con provvedimento deliberativo, deve intendersi il momento di pubblicazione del provvedimento medesimo, e non il momento della adozione, necessitando il termine "trasmissione" la concreta manifestazione dell'atto che interviene mediante l'operazione di pubblicazione, che lo rende ufficiale;
- per contro, ai fini del rispetto del detto termine di novanta giorni per la conclusione del procedimento, è rilevante la adozione del provvedimento conclusivo;
- la detta conclusione deve tenere conto dei contributi pervenuti dalle autorità che devono essere consultate
- il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, è pubblicato integralmente nel sito web dell'autorità competente, antecedentemente alla adozione della variante;
- particolarmente significativo è il ruolo delle autorità che devono essere consultate e che, per le loro specifiche competenze ambientali, possono essere interessate agli effetti sull'ambiente dovuti all'applicazione dei piani e dei programmi, e, pertanto, la verifica dell'assoggettabilità presuppone l'espressione di parere di natura ambientale da parte delle citate autorità;
- i provvedimenti di adozione e di approvazione definitiva della variante devono dare atto della determinazione di esclusione dalla valutazione ambientale, delle relative motivazioni, delle eventuali condizioni

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**VISTO** il vigente P.R.G. del Comune di Rocca Grimalda, con particolare riferimento alla Variante strutturale, approvata con D.G.R. n. 14/8538 del 07.04.2008, come modificato dalla variante parziale (articolo 17 comma 7 L.R. 56/1977 e s.m.i.) approvata con deliberazione C.C. n. 24/2009 del 20.07.2009, modificata dalla deliberazione C.C. n. 33/2009 del 28.09.2009, dalla variante parziale approvata con deliberazione C.C. n. 28/2012 del 30.11.2012, dalla variante parziale approvata con deliberazione C.C. n. 22/2016 del 27.07.2016;

**VISTA** e richiamata, integralmente e *per relationem*, la deliberazione C.C. n. 22/2017 in data 04.10.2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata adottata la variante parziale numero 4 al Piano Regolatore Generale del Comune di Rocca Grimalda, ai sensi dell'articolo 17 comma 5 L.R. 56/1977 e s.m.i.,

**DATO ATTO CHE**, con riferimento al procedimento finalizzato alla verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (V.A.S.), di cui alla D.G.R. 29 febbraio 2016, n. 25-2977, recante Disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica, ai sensi della prefata deliberazione C.C. n. 22/2017 in data 04.10.2017:

- è stata attivata, con la modalità integrata, contestualmente alla fase di pubblicazione della variante, ai sensi del paragrafo 1.7 (e Allegato 1.j.1.) della D.G.R. 29 febbraio 2016, n. 25-2977, la procedura di verifica preventiva di assoggettabilità a valutazione ambientale della variante parziale;
- ha proceduto all'approvazione del rapporto ambientale preliminare finalizzato alla verifica preventiva di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica;
- ha dato atto che autorità procedente è il Comune di Rocca Grimalda;
- ha dato atto che autorità competente per la verifica è il Comune di Rocca Grimalda;
- ha individuato il responsabile del procedimento nella persona del segretario comunale, avv. Gian Carlo Rapetti;

- ha individuato la struttura tecnica di cui all'articolo 3-bis comma 7 L.R. 56/1977 e s.m.i. in collegio, di durata temporanea e fino alla conclusione del procedimento, senza oneri a carico della finanza pubblica, costituito dal segretario comunale, avv. Gian Carlo Rapetti, e da tecnici liberi professionisti all'uopo qualificati, Ing. Giovanni Pizzorno e Geom. Lorenzo Nervi;
- ha individuato, quali soggetti e autorità da consultare, la Provincia di Alessandria, in persona dei settori competenti, l'ARPA, l'ASL AL;

**DATO ATTO CHE**, ancora con riferimento al procedimento finalizzato alla verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (V.A.S.):

- con nota n. 2896 in data 25.10.2017, la variante è stata trasmessa alla Provincia di Alessandria, Direzione Ambiente e Pianificazione ai sensi, per quanto nella presente sede consta, della procedura prevista dalla D.G.R. 29 Febbraio 2016, n. 25-2977 Paragrafo 1.7 Allegato 1 j.1;
- con nota n. 2896 in data 25.10.2017, la variante è stata trasmessa, altresì: a) all'ARPA Dipartimento Provinciale di Alessandria; b) all'ASL AL di Casale Monferrato (AL);
- con nota n. 0113368 in data 16.11.2017, acclarata al protocollo del Comune al n. 3156 in data 16.11.2017, è stato espresso, da parte dell'ASL AL, nullaosta ad esclusione della sottoposizione della variante a procedura di VAS;
- con nota Provincia di Alessandria n. 79306 in data 23.11.2017, acclarata al protocollo del Comune al n. 3388 in data 04.12.2017, è stato espresso, per quanto nella presente sede interessa, il parere del servizio VIA – VAS – IPPC, in qualità di soggetto coinvolto per la componente ambientale, in merito alla non assoggettabilità a procedura di VAS della variante;
- con nota n. 00107020/2017 in data 07.12.2017, acclarata al protocollo del Comune al n. 3443 in data 11.12.2017, è stata trasmessa dall'ARPA la Relazione di contributo tecnico scientifico nella quale si limita a richiamare “alcuni disposti normativi ritenuti utili a migliorare la compatibilità ambientale e paesaggistica delle proposte di variante richiedendo all'autorità competente di valutare la possibilità del loro inserimento in sede di parere motivato dell'organo tecnico;
- l'organo tecnico di cui all'articolo 3-bis comma 7 L.R. 56/1977 e s.m.i., in seduta in data 13.12.2017, con verbale protocollo n. 3580/2017, ha espresso, a propria volta, il parere di non assoggettabilità a procedura di VAS della variante, ivi compreso l'inserimento del contributo dell'ARPA;

**RITENUTO**, pertanto, nell'esercizio della discrezionalità tecnica, opportuno che il Comune di Rocca Grimalda, quale autorità competente ai sensi dell'articolo 5 comma 1 lettera p) D.Lgs. 152/2006, dichiari che il progetto di variante parziale, a seguito della verifica in merito agli impatti significativi sull'ambiente ai sensi dell'articolo 12 comma 3 D.Lgs. 152/2006, non necessita di valutazione ambientale strategica;

**DATO ATTO CHE**, con riferimento al procedimento urbanistico:

- a seguito della prefata deliberazione C.C. n. 22/2017, è stato operato il deposito in visione presso la Segreteria Comunale della variante e la pubblicazione presso l'Albo Pretorio del Comune della deliberazione di adozione, a fare data dal 26.10.2017 ed a tutto il 24.11.2017;
- dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione, non risulta pervenuta, a protocollo del Comune, alcuna osservazione da parte di soggetto titolato ai sensi del comma 7 dell'articolo 17 L.R. 56/1977 e s.m.i.;
- con nota n. 2895 in data 25.10.2017, per quanto afferisce il procedimento urbanistico, la variante adottata è stata trasmessa alla Provincia di Alessandria, Direzione Ambiente e Pianificazione ai sensi del prefato comma 7 della L.R. 56/1977 e s.m.i.;
- con Decreto del Presidente della Provincia di Alessandria n. 192 in data 30.11.2017 Protocollo 20170081302 acclarato al protocollo del Comune al n. 3387 in data 04.12.2017, è stato espresso, per quanto afferisce il procedimento urbanistico, parere positivo sulla compatibilità della variante con il Piano Territoriale Provinciale;

**VISTA**, pertanto, la variante parziale al P.R.G., redatta dal professionista incaricato architetto Andrea Gandino con studio associato in Ovada, formata degli elaborati come infra descritti, recanti recepimento di quanto contenuto nel parere dell'organo tecnico in materia di VAS, da intendersi parte essenziale ed integrante della presente ad ogni legale effetto, sebbene non materialmente unita ma depositata agli atti dello Sportello Unico per l'Edilizia Privata comunale:

- 1 - DOCUMENTO TECNICO DI VERIFICA ALL'ASSOGGETTABILITA' ALLA V.A.S. Ai sensi della D.G.R. 09/06/2008 n. 12-8931, D.G.R. 29/02/2016 N. 25/2977 e D.LGS. 152/06 e s.m.i. (Allegato 1);
- 2 - RELAZIONE ILLUSTRATIVA (Allegato 2);
- 3.1. FASCICOLO DELLE DESTINAZIONI D'USO DEL SUOLO (Vigente con finalità istruttoria) (Allegato 3);
- 3.2. FASCICOLO DELLE DESTINAZIONI D'USO DEL SUOLO (Specifiche delle variazioni) (Allegato 4);
- 3.3.f DESTINAZIONE D'USO DEL SUOLO San Giacomo Foglio 6 (Progetto) (Allegato 5);
- 3.3.h DESTINAZIONE D'USO DEL SUOLO Carrara-Savoia Foglio 8 (Progetto) (Allegato 6);
- 3.3.l DESTINAZIONE D'USO DEL SUOLO Cicala Foglio 10 (Progetto) (Allegato 7);
- 3.3.n DESTINAZIONE D'USO DEL SUOLO Lavallo Foglio 12 (Progetto) (Allegato 8);
- 3.3.r DESTINAZIONE D'USO DEL SUOLO Concentrico/S. Carlo Foglio 16-18 (Progetto) (Allegato 9);
- 4 – ESTRATTO COMPARATO DELLE N.T.d.A. (Allegato 10);

**CONFERMATA** la sussistenza dell'interesse pubblico negli interventi oggetto della variante, con particolare riferimento a lievi modifiche finalizzate a consentire l'attuazione razionale delle previsioni del PRGC, in particolare afferenti perimetrazione e conformazione di comparti edificatori, nonché modifica alle Norme Tecniche di Attuazione, di natura migliorativa, non configuranti modifica del carico antropico;

**DATO ATTO CHE** le modifiche previste dalla variante configurano variante parziale ai sensi dell'articolo 17 comma 5 L.R. 56/1977 e s.m.i., in quanto, secondo le risultanze della Relazione illustrativa, le modifiche:

- sono conformi alla lettera a), non modificando l'impianto strutturale del P.R.G. vigente;
- sono conformi alla lettera b), non modificando la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale e comunque non generando statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;
- sono conformi alla lettera c), non riducendo la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 L.R. 56/1977 e s.m.i. (limite: per più di 0,5 metri quadrati per abitante), e fermo il rispetto dei valori minimi di cui agli articoli 21 e 22;
- sono conformi alla lettera d), non comportando incremento delle aree per servizi, di cui agli articoli 21 e 22 L.R. 56/1977 e s.m.i. (limite: per più di 0,5 metri quadrati per abitante oltre i valori minimi previsti dalla legge);
- sono conformi alla lettera e), non incrementando la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del P.R.G. vigente (limite: in misura superiore al 4 per cento);
- sono conformi alla lettera f), non incrementando, relativamente alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, le superfici territoriali e gli indici di edificabilità previsti dal P.R.G. vigente (limite: in misura superiore al 6 per cento);
- sono conformi alla lettera g), non incidendo sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificando la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal P.R.G. vigente;
- sono conformi alla lettera h), non modificando gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24 L.R. 56/1977 e s.m.i., nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti;

**DATO ATTO CHE** la verifica della capacità insediativa residenziale del P.R.G. riferita alla presente variante parziale e la dimostrazione del rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f) L.R. 56/1977 e s.m.i., in forza delle caratteristiche della variante, non necessitano, restando confermata la capacità insediativa del P.R.G. vigente;

**DATO ATTO CHE** la capacità insediativa residenziale del P.R.G. riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate risulta dal prospetto numerico di cui al punto 5 della Relazione illustrativa, e che non sono avvenuti aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga;

**DATO ATTO CHE**, ai fini del presente atto, in particolare:

- sussiste compatibilità con il Piano Territoriale Regionale (PTR), approvato con D.C.R. n. 122-29783 del 21.07.2011 e con il Piano Paesaggistico Regionale (PPR), riadottato con D.G.R. n. 20-1442 del 18.05.2015 e, in particolare, con le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 16, 18, 23, 26, 33 e 39 delle N.T.A., misure di salvaguardia di cui all'articolo 143 comma 9 D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.;
- sussiste compatibilità con il Piano Territoriale Provinciale (PTP), approvato con D.C.R. n. 223 - 5714 del 19.02.2002, e variato con D.C.R., n. 112 - 7663 del 20.02.2007;
- sussiste conformità al Piano stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico del Po, come recepito ai sensi della variante strutturale al P.R.G., approvata con deliberazione D.G.R. 14-8538 in data 07.04.2008 recante la condivisione del quadro del dissesto e della pericolosità definito per l'intero territorio comunale dal Piano per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.), approvato con D.P.C.M. in data 24.05.2001, e comportante conseguentemente l'adeguamento del Piano Regolatore Comunale al suddetto P.A.I.;
- ai sensi dell'articolo 5 L.R. 52/2000, sussiste compatibilità, in forza della natura degli interventi previsti, e senza necessità di modifica, con la classificazione acustica del Territorio Comunale, approvata, in via definitiva, con deliberazione C.C. n. 40/2004 in data 28.09.2004, esecutiva ai sensi di legge;
- nel territorio comunale non sussistono proprietà dell'Ordine Mauriziano;

**VISTI:**

- il D.Lgs. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

**DATO ATTO CHE** sulla deliberazione vengono apposti:

- il parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità giuridica, ai sensi dell'art. 49 e 147-bis D.Lgs. 267/2000, del regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controllo interni e degli atti di organizzazione vigenti;

**con votazione resa in forma palese, alle ore 21,24 la quale dà il seguente risultato:**

- **presenti 10;**
- **astenuti: 0;**
- **votanti: 10;**
- **voti favorevoli: 10;**
- **contrari: 0,**

## **DELIBERA**

1. Di dichiarare la conclusione, ai sensi di quanto in narrativa, della procedura, attivata ai sensi della deliberazione C.C. n. 22/2017 in data 04.10.2017, esecutiva ai sensi di legge, afferente la verifica preventiva di assoggettabilità a valutazione ambientale della variante parziale numero 4 al Piano Regolatore Generale del Comune di Rocca Grimalda;
2. Di dichiarare, quale autorità competente ai sensi dell'articolo 5 comma 1 lettera p) D.Lgs. 152/2006, che la variante parziale numero 4 al Piano Regolatore Generale del Comune di Rocca

Grimalda, a seguito della verifica in merito agli impatti significativi sull'ambiente ai sensi dell'articolo 12 comma 3 D.Lgs. 152/2006, non necessita di valutazione ambientale strategica;

3. Di rendere pubblico il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni di cui in narrativa, ai sensi dell'articolo 12 comma 5 D.Lgs. 152/2006, mediante pubblicazione integrale del presente provvedimento e della relazione citata in narrativa nel sito web dell'autorità competente;
4. Di approvare, in via definitiva, la variante parziale numero 4 al Piano Regolatore Generale del Comune di Rocca Grimalda, ai sensi dell'articolo 17 comma 5 L.R. 56/1977 e s.m.i., come redatta dal professionista incaricato architetto Andrea Gandino con studio associato in Ovada, formata degli elaborati come infra descritti, da intendersi parte essenziale ed integrante della presente ad ogni legale effetto, sebbene non materialmente unita ma depositata agli atti dello Sportello Unico per l'Edilizia Privata comunale:
  - 1 - DOCUMENTO TECNICO DI VERIFICA ALL'ASSOGGETTABILITÀ ALLA V.A.S. Ai sensi della D.G.R. 09/06/2008 n. 12-8931, D.G.R. 29/02/2016 N. 25/2977 e D.LGS. 152/06 e s.m.i. (Allegato 1);
  - 2 - RELAZIONE ILLUSTRATIVA (Allegato 2);
  - 3.1. FASCICOLO DELLE DESTINAZIONI D'USO DEL SUOLO (Vigente con finalità istruttoria) (Allegato 3);
  - 3.2. FASCICOLO DELLE DESTINAZIONI D'USO DEL SUOLO (Specifiche delle variazioni) (Allegato 4);
  - 3.3f DESTINAZIONE D'USO DEL SUOLO San Giacomo Foglio 6 (Progetto) (Allegato 5);
  - 3.3.h DESTINAZIONE D'USO DEL SUOLO Carrara-Savoia Foglio 8 (Progetto) (Allegato 6);
  - 3.3.i DESTINAZIONE D'USO DEL SUOLO Cicala Foglio 10 (Progetto) (Allegato 7);
  - 3.3.n DESTINAZIONE D'USO DEL SUOLO Lavallo Foglio 12 (Progetto) (Allegato 8);
  - 3.3.r DESTINAZIONE D'USO DEL SUOLO Concentrico/S. Carlo Foglio 16-18 (Progetto) (Allegato 9);
  - 4 – ESTRATTO COMPARATO DELLE N.T.d.A. (Allegato 10);
5. Di dare atto della compatibilità con il Piano Territoriale Regionale (PTR), approvato con D.C.R. n. 122-29783 del 21.07.2011 e con il Piano Paesaggistico Regionale (PPR), riadottato con D.G.R. n. 20-1442 del 18.05.2015 e, in particolare, con le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33 e 39 delle N.T.A., misure di salvaguardia di cui all'articolo 143 comma 9 D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.;
6. Di dare atto della compatibilità con il Piano Territoriale Provinciale (PTP), approvato con D.C.R. n. 223 – 5714 del 19.02.2002, e variato con D.C.R., n. 112 - 7663 del 20.02.2007;
7. Di dare atto del rispetto del Piano stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico del Po, come recepito ai sensi della variante strutturale al P.R.G. approvata con D.G.R. 14-8538 in data 07.04.2008;
8. Di dare atto della compatibilità, ai sensi dell'articolo 5 L.R. 52/2000, con la classificazione acustica del Territorio Comunale, approvata, in via definitiva, con deliberazione C.C. n. 40/2004 in data 28.09.2004 esecutiva ai sensi di legge;
9. Di dichiarare, con votazione separata resa in forma palese, la quale dà il seguente risultato:
  - **presenti 10;**
  - **astenuti: 0;**
  - **votanti: 10;**
  - **voti favorevoli: 10;**
  - **contrari: 0,**

la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 D.Lgs. 267/2000.

*Parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica sotto il profilo giuridico, ai sensi dell'articolo 49, dell'articolo 97 e dell'articolo 147 bis D.Lgs. 267/2000, nonché dell'articolo 4 del Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controlli interni: **FAVOREVOLE***

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Avv. Gian Carlo RAPETTI)



Del che si è redatto il presente verbale

**IL PRESIDENTE**  
F.to SUBBRERO Giancarlo

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to RAPETTI Gian Carlo

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00)**

Certifico io Segretario Comunale previa dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 21/12/2017 all'Albo Pretorio ove rimane esposta per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 c.1 del D.lgs 267/2000.

Rocca Grimalda, li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to RAPETTI Gian Carlo

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 comma 3 D.Lgs.267/00)**

**Divenuta esecutiva in data** \_\_\_\_\_

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134 del D.lgs 267/2000 in quanto trascorso il decimo giorno di pubblicazione.

Rocca Grimalda, li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to RAPETTI Gian Carlo

---

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Rocca Grimalda, li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
( RAPETTI Gian Carlo)

=====